

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)

CIG: 8213663122

CHIARIMENTI N.2

QUESITO N.1

“Spett. CNPADC,

Con riferimento all'art. 2 punto a) del Capitolato Tecnico è previsto che:

- L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante di poter effettuare in autonomia l'affrancatura della corrispondenza, con evidenza obbligatoria della data di spedizione sulla busta, in modalità meccanizzata attraverso apposita macchina affrancatrice la cui fornitura non è oggetto del presente Appalto. La stessa, infatti, verrà noleggiata separatamente ed il relativo costo sarà a carico della Stazione Appaltante.

Nel prosieguo dell'articolo al punto b) è specificato invece che la corrispondenza verrà ritirata già affrancata infatti, è scritto che:

- L'Appaltatore riceverà dalla Stazione Appaltante la corrispondenza già affrancata secondo le regole di affrancatura dell'Appaltatore.

Non si comprende dalla lettura combinata dei due punti sopra riportati quali attività dovrà svolgere l'appaltatore, solo ritiro di corrispondenza già affrancata dalla Stazione appaltante oppure il ritiro dell'affrancatura in autonomia con evidenza della data di spedizione; in questo secondo caso il punto b) sarebbe pertanto da considerarsi un refuso.”

RISPOSTA N.1

L'art. 2 punto b) si riferisce alla fase di “pick-up”. In tale fase l'appaltatore riceve la corrispondenza con le modalità indicate all'art. 2 punto a)”.

QUESITO N.2

“Buongiorno,

in relazione ai chiarimenti dei quesiti inerenti la Procedura per l'affidamento dei servizi di recapito della vostra corrispondenza, siamo a richiedere una rettifica sulla necessità di apposizione della data di spedizione sulla busta (come da voi espresso sia sul capitolato che nelle risposte ad i quesiti n° 3 e 4), in quanto come anche espresso dal garante delle comunicazioni (riportato in calce), non può essere ammessa nella composizione corrispondenza non universale, confermando così quanto già previsto nell'articolo 2 comma b del capitolato, ossia che: “l'appaltatore riceverà dalla stazione appaltante la corrispondenza già affrancata secondo le regole di affrancatura dell'appaltatore”.

https://www.repubblica.it/economia/2019/03/20/news/sulle_bollette_che_arrivano_tardi_il_garante_fa_dietrof_ront_niente_data_d_invio_sulla_busta-222050771/ ”

RISPOSTA N.2

Il provvedimento dell'Agcom, da Voi riportato de relato tramite la citazione di fonti giornalistiche, risulta essere la delibera n. 198/19 del 22 maggio 2019. Tale provvedimento inerisce specificamente ad un determinato tipo di corrispondenza, ossia alle fatture inviate agli utenti da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità. Inoltre, la delibera, limitandosi a prevedere l'obbligo in capo al gestore del servizio postale di adeguare i propri sistemi produttivi al fine di rendere disponibili all'utenza le informazioni sulla di spedizione delle fatture, non esclude di certo in alcun modo la possibilità e la legittimità dell'apposizione della data di invio sulla corrispondenza. In merito a quest'ultima opzione, peraltro pienamente avallata dalla stessa Autorità con precedente provvedimento (del. n. 398/18), la delibera non contiene infatti alcun riferimento. Pertanto la Vostra richiesta di rettifica non può essere accolta, in quanto fondata su argomenti inconferenti.

Roma lì, 22/05/2020

Il Responsabile del procedimento


Dott.ssa Rossana Giacchi